Art. 15

## Obblighi) di pubblicazione (concernenti) (i) (titolari) di (incarichi) dirigenziali e di collaborazione o consulenza

- 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge (15) maggio (1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano (e) aggiornano (le seguenti) informazioni relative ai titolari di incarichi (amministrativi) (di vertice) (e) di incarichi dirigenziali, a) qualsiasi (titolo conferiti, nonche) di collaborazione o consulenza:
  - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o (la titolarita') di cariche in enti di diritto privato regolati o (finanziati) dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto (legislativo) 30 marzo (2001, n.) (165) e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti) (istituzionali) gli) (elenchi) (dei) propri) (consulenti) (indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
- 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
- (5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono (aggiornato 1'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi (titoli e curricula, attribuite (a persone, anche) esterne (alle pubbliche amministrazioni, (individuate) (discrezionalmente) (dall'organo) (di indirizzo politico senza procedure pubbliche) (di (selezione, (di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.)